

DIRIGENTI: ACCORDI 18 MAGGIO 2006 SU: - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PREVINDAPI) - MATERNITA'

Alla luce delle nuove disposizioni di legge in materia di previdenza complementare e tutela previdenziale per la maternità e paternità dei dirigenti, **il 18 maggio 2006 CONFAPI e FEDERMANAGER hanno sottoscritto due verbali di accordo**, che recepiscono tali disposizioni nel C.C.N.L.

1 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In previsione del rafforzamento della previdenza complementare, già nel C.C.N.L. 21.12.2004 era stato stabilito l'incremento della contribuzione, subordinandone la decorrenza all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in attuazione della legge di riforma n. 243/2004.

Visto quindi il D. Lgs n. 252/2005 e valutata l'opportunità di dare attuazione con gradualità all'incremento della contribuzione nella misura prevista dal C.C.N.L. 21.12.2004, CONFAPI e FEDERMANAGER hanno sottoscritto il Verbale di accordo 18 maggio 2006, di seguito pubblicato, che definisce in dettaglio modalità ed entità della contribuzione.

1.1 - Decorrenza

Le nuove disposizioni decorrono **dal 1° Gennaio 2006** e si applicano a tutti i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo (ossia il 18 maggio 2006) nonché a quelli assunti o nominati successivamente.

1.2 – Versamento degli arretrati

L'adeguamento alle nuove misure dei contributi già versati per il primo trimestre 2006 deve essere effettuato in unica soluzione, assieme al versamento del secondo trimestre 2006 (**scadenza 20 luglio 2006**).

Pertanto la dichiarazione contributiva (Mod. PREV/1) relativa al secondo trimestre 2006 dovrà comprendere, oltre alla contribuzione relativa a tale trimestre, già calcolata in base alle nuove norme, anche il conguaglio del primo trimestre 2006.

1.3 – Dal 1° Gennaio 2006 superato il limite di deducibilità fiscale

Dal 1° gennaio 2006 viene anche superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale (fissato in euro 5.164,57 ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 1 del D.Lgs. 47/2000), che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

A partire dal 2006, pertanto, anche in assenza di contribuzione aggiuntiva - mai comunque vincolata al rispetto del limite di deducibilità fiscale - il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, supererà tale limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine il dirigente interessato dovrà comunicare al Fondo, entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 47/2000.

In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 30 settembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la data di insorgenza del diritto.

1.5 – La retribuzione globale lorda

Continuano a far parte della retribuzione globale lorda, su cui calcolare la contribuzione dovuta al PREVINDAPI – sia per le quote base a carico dell'azienda e del dirigente sia per l'eventuale contribuzione aggiuntiva nonché, ovviamente, per quelle di TFR - tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto.

Per la sola determinazione delle quote a carico dell'azienda e del dirigente (ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva) debbono essere esclusi dall'imponibile i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi B e C), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Rimangono infine confermate tutte le altre disposizioni previste in materia dai precedenti accordi (ad esempio, le aliquote della contribuzione aggiuntiva e quelle del TFR).

CONTRIBUZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006 E 1° GENNAIO 2007

A) CODICE DI ISCRIZIONE A : Dirigenti iscritti al Fondo prima del 28 aprile 1993.

DAL 1° GENNAIO 2006	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino a euro 100.709,10 annui.	7,00 %	3,50 %	3,50 %	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., senza limiti di massimale.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. eccedente euro 100.709,10 e fino ad euro 145.000,00 annui.	8,00 %	4,00 %	4,00 %	

DAL 1° GENNAIO 2007	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino a euro 150.000,00 annui	8,00 %	4,00 %	4,00 %	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., senza limiti di massimale.

(*) Da applicare alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita.

B) CODICE DI ISCRIZIONE B: Dirigenti iscritti ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27.4.1993, con qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati (INPS e/o INPDAI).

DAL 1° GENNAIO 2006	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di euro 93.500,00 annui	7,00 %	3,50 %	3,50 %	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza limiti di massimale

DAL 1° GENNAIO 2007	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di euro 100.000,00 annui	8,00 %	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza limiti di massimale

(*) Da applicare alla retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

C) CODICE DI ISCRIZIONE C: Dirigenti iscritti ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data.

DAL 1° GENNAIO 2006	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di euro 93.500,00 annui.	7,00 %	3,50 %	3,50 %	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R.

DAL 1° GENNAIO 2007	TOTALE (*)	Azienda (*)	Dirigente (*)	Quota T.F.R.
Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di euro 100.000,00 annui.	8,00 %	4,00%	4,00%	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R.

(*) Da applicare alla retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

2 - TUTELA PREVIDENZIALE PER LA MATERNITÀ E PATERNITÀ

La Legge 24 febbraio 2006 n. 104 (G.U. 17.3.2006 n. 64) (1), ha esteso dal 1° aprile 2006 al personale con qualifica di dirigente alle dipendenze dei datori di lavoro privati la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità prevista dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (2).

Pertanto, da tale data:

- il trattamento economico per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e congedo parentale (astensione facoltativa) è stato posto a carico dell'INPS;
- a copertura dell'onere derivante dalle nuove disposizioni, è stato previsto il corrispondente versamento a carico dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, da computare sulle retribuzioni **di tutti i dirigenti in forza** presso l'azienda, per il settore industria nella **misura dello 0,46%**.

A seguito di quanto sopra CONFAPI e FEDERMANAGER hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa 18 maggio 2006, di seguito pubblicato, che sostituisce i commi 5 e 6 ed abroga il comma 7 dell'art. 11 del C.C.N.L. 21 dicembre 2004.

I nuovi commi prevedono:

- per l'astensione obbligatoria: l'anticipazione e l'integrazione al 100% di quanto di competenza dell'Inps;
- per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): l'anticipazione di quanto di competenza dell'Inps.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 4/Aprile 2006 pag. L/221.

(2) Cfr. APIAPPUNTI n. 5/Maggio 2001 pag. L/385.

**VERBALE DI ACCORDO
SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Addì 18 maggio 2006, in Roma,

**CONFAPI
e
FEDERMANAGER**

- visto l'accordo del 21 dicembre 2004 con il quale, nel prevedere il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previdapi), è stata stabilita la misura di incremento della contribuzione, subordinandone la decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in attuazione della legge delega di riforma previdenziale n. 243/2004;
- viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 252/2005 di attuazione della richiamata legge delega;
- considerato che le stesse parti avevano previsto nel medesimo accordo del 21 dicembre 2004 di effettuare una verifica sullo stato di attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla destinazione del TFR e alla deducibilità fiscale dei contributi e di assumere le conseguenti determinazioni in ordine all'attuazione dei contenuti del medesimo accordo;
- valutata comunque l'opportunità di dare attuazione con gradualità all'incremento della contribuzione nella misura prevista dall'accordo 21 dicembre 2004;

tutto quanto sopra premesso, convengono quanto segue:

- a) per i dirigenti di cui all'accordo 26 ottobre 1989, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:
 - con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.709,10 (euro centomilasettecentonove/10) annui e nel 4% della medesima retribuzione globale lorda eccedente il predetto limite e fino a € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00);
 - con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- b) per i dirigenti di cui all'accordo 6 febbraio 1996 la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:
 - con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00) annui;
 - con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.000,00 (euro centomila/00) annui;
- c) la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 26 ottobre 1989 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a), mentre la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 6 febbraio 1996 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto b). In entrambi i casi la contribuzione dovuta dal dirigente è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, rispettivamente dai predetti punti;
- d) agli effetti dei precedenti punti a), b) e c), si fa riferimento ai fini della determinazione della retribuzione globale lorda a tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e /o degli indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti in servizio di cui all'accordo 6 febbraio 1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- e) con effetto dal 1° gennaio 2006 viene abolito l'ulteriore limite alla contribuzione dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare;
- f) i versamenti per l'adeguamento alle nuove misure previste dal presente accordo dei contributi afferenti il primo trimestre 2006, verranno effettuati dalle imprese, anche per la quota a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione, contestualmente al versamento del secondo trimestre del 2006;

- g) il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
- h) si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

CONFAPI

FEDERMANAGER

Roma, 18 maggio 2006, in Roma

CONFAPI

e

FEDERMANAGER

- vista la legge 24 febbraio 2006, n. 104 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che estende la tutela previdenziale alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti;
- valutato che la richiamata legge 24 febbraio 2006, n. 104 pone a carico dei datori di lavoro il versamento obbligatorio del contributo per assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente nella misura prevista dall'art. 79, comma 1, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001, in considerazione dei diversi settori produttivi;
- considerato che l'art. 11, commi 5, 6 e 7 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, pone a carico dell'azienda le prestazioni economiche relative al periodo di assenza obbligatoria ed al permesso facoltativo post-maternità e che, pertanto, tale disciplina va rivista alla luce dell'obbligo di versamento a carico del datore di lavoro per la copertura previdenziale prevista dal decreto legislativo n. 151/2001;

convengono quanto segue:

- i commi 5 e 6 dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2004, vengono così sostituiti:

5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.

6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

- Il comma 7 del medesimo art. 11 è abrogato.

CONFAPI

FEDERMANAGER